

ORCHESTRA BRENTA DI CADONEGHE E VIGONZA APS

Viale della Costituzione 3
35010 Cadoneghe(PD)
CF 92152880289

Verbale di Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2026 ore 8.00

Prima convocazione andata deserta

L'anno 2026 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 8:00 presso l'Auditorium Ramin, Via Rigotti 2, 35010 Cadoneghe (PD), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza APS". Il Presidente, constatato che sono presenti n. 2 soci su 83 iscritti, fa rilevare che pur essendo stata l'Assemblea regolarmente convocata il numero dei soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee di prima convocazione, dichiara pertanto la riunione convocata in seconda convocazione per le ore 22:00 del 27 maggio 2026 e dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Valentina Capaldi



VALENTINA
CAPALDI
28.05.2026
22:42:31
GMT+02:00

Il segretario
Nicola Rizzi



Firmato
digitalmente da
RIZZI NICOLA
C=IT

ORCHESTRA BRENTA DI CADONEGHE E VIGONZA APS

Viale della Costituzione 3
35010 Cadoneghe(PD)
CF 92152880289

Verbale di Assemblea Straordinaria del 27 maggio 2026
Seconda convocazione

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 22:00, presso l'Auditorium Ramin, Via Rigotti 2, Cadoneghe, si è riunita in seconda convocazione L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza APS".

Assume la presidenza dell'Assemblea la signora Valentina Capaldi, verbalizza il Sig. Nicola Rizzi.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, affisso presso la sede sociale e spedito ai soci, così come previsto dall'art. 11 dello statuto, che sono presenti n°21 soci su n°83 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale che recepisca i requisiti previsti dal legislatore per qualificarsi come Associazione di promozione sociale e quindi Ente del Terzo settore alla luce del Codice del Terzo settore, per la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Propone quindi una nuova versione di statuto che contemperi le esigenze manifestate e che recepisca quanto proposto dalla Regione Veneto per completare l'iscrizione al Registro del Terzo Settore.

Vengono quindi modificati i seguenti articoli:

Art. 1: viene integrato specificando che la variazione della sede legale non comporta modifica statutaria "se effettuata all'interno del medesimo Comune";

Art. 14: viene così modificato: L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16: viene stralciato il refuso "da tenere? Nel vecchio statuto non era così"

Art. 20: viene stralciato il punto: "proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts."

Dopo ampia discussione l'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Valentina Capaldi



VALENTINA
CAPALDI
28.05.2026
22:42:33
GMT+02:00

Il segretario
Nicola Rizzi



Firmato
digitalmente da
RIZZI NICOLA
C = IT

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ORCHESTRA BRENTA DI
CADONEGHE E VIGONZA APS"

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<ORCHESTRA BRENTA DI CADONEGHE E VIGONZA APS>>, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Viale della Costituzione n. 3, nel comune di Cadoneghe (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se effettuata all'interno del medesimo comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

Diffondere, attraverso il perseguimento d'iniziative ed attività svolte nella sede, o svolte nell'ambito del territorio nazionale o internazionale, la promozione della cultura musicale, con particolare riguardo all'organizzazione di corsi di educazione musicale, concerti e quanto altro abbia attinenza con lo scopo;

Favorire e promuovere la collaborazione con amministrazione ed enti pubblici o privati competenti, organizzare mostre e manifestazioni culturali, nonché partecipare a quelle organizzate dagli enti e dalle amministrazioni suddette;

Diffondere sui territori di riferimento occasioni e manifestazioni di cultura artistica ed educazione degli infanti e dei giovani anche ulteriori rispetto alla prevalente attività musicale, attinenti ad esempio al teatro o al gioco.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, tra quelle individuate nell'art. 5 comma 1 del [D.Leg. 117/2017](#):

D) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del dlgs 117/2017;

L) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

Organizzazione di corsi di strumento e solfeggio per promuovere la cultura musicale nel territorio e inserire i giovani nell'Orchestra;

Organizzazione di prove d'insieme settimanali, propedeutiche ai concerti, cui partecipano i musicisti aderenti all'associazione;

Attività di propedeutica musicale per i bambini delle scuole materne;

Organizzazione di concerti e stagioni musicali nei Comuni di Cadoneghe e Vigonza, nei comuni limitrofi e nelle realtà territoriali che dovessero richiedere la presenza dell'Orchestra.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto, prevalentemente nel territorio dei Comuni con i quali è in vigore una convenzione e, occasionalmente, anche nel territorio di Regioni diverse o altri Stati, qualora ivi si presenti l'occasione per diffondere al di fuori del contesto abituale l'attività di promozione sociale propria dell'Associazione.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche – o le associazioni di promozione sociale – che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- partecipare all'Assemblea, votare in Assemblea se iscritti regolarmente nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- dare dimissioni in qualsiasi momento;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato di Gestione;
- partecipare alle attività dell'associazione preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione.

I soci minori di età esercitano il diritto di voto in Assemblea e il diritto di elettorato attivo tramite la rappresentanza di chi esercita la potestà genitoriale su di essi, mentre non partecipano dell'elettorato passivo fino al compimento degli anni diciotto.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale entro trenta giorni potrà presentare appello all'Assemblea. L'esclusione sarà comunque ratificata nel corso della prima assemblea successiva.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;

- Organo di amministrazione;

- Presidente;

- Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;

- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, o cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e ogni altro strumento anche telematico idoneo alla presa visione di quanto ivi contenuto, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero variabile - da tre a nove, secondo il criterio del maggior numero dispari rispetto al numero di candidati che risultano effettivamente aver percepito almeno un voto - di membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, o tra i soci degli enti associati, qualora ve ne siano.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

amministra l'associazione, eventualmente anche attraverso la predisposizione di un regolamento per i soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea,
predisporre un piano annuale delle attività dell'associazione da sottoporre all'assemblea,
attuare le deliberazioni dell'assemblea,
ratificare alla prima assemblea successiva i provvedimenti di sua competenza provvisoriamente assunti dal presidente per ragioni di necessità e urgenza,

predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stabilisce l'ammontare annuo della quota associativa, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, elegge il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, questi ultimi due anche al di fuori dal novero dei componenti l'organo amministrativo, nomina un direttore artistico, nomina eventuali soci onorari, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, provvede alle integrazioni e modificazioni statutarie eventualmente previste necessariamente per legge, senza che a tal fine si renda necessaria apposita assemblea straordinaria, disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di amministrazione alla prima riunione utile.

Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo amministrativo il Direttore Artistico, i Sindaci dei Comuni o i Presidenti di altri enti pubblici o privati con cui sia in vigore una convenzione – o un loro delegato previamente comunicato per iscritto –, nonché gli altri soggetti eventualmente invitati appositamente dal Presidente dell'associazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente, cessato o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La firma del Vicepresidente fa piena prova dell'impedimento del Presidente di fronte ai soci, ai terzi e ai Pubblici Uffici

Art. 17
(Segretario)

Il Segretario è nominato dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, tra i componenti dell'organo di amministrazione medesimo o anche al di fuori di esso.

Il Segretario coadiuva il Presidente, svolgendo prevalentemente i seguenti compiti: redige i verbali dell'organo di amministrazione, cura la corrispondenza e la comunicazione con i soci, coordina le formalità associative previste per legge, organizza le assemblee associative.

Art. 18
(Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, tra i componenti dell'organo di amministrazione medesimo o anche al di fuori di esso.

Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, tra cui la cassa sociale; cura la contabilità dell'Associazione, redige l'inventario annuale dei beni associativi, redige il bilancio consuntivo al termine dell'anno solare e quello preventivo per il nuovo anno, se previsto; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e dell'organo di amministrazione.

Art. 19
(Direttore Artistico)

L'organo di amministrazione a maggioranza semplice sceglie e nomina un Direttore Artistico.

Il Direttore Artistico dirige l'Orchestra, pianifica i concerti e le prove, è responsabile della didattica, sceglie i Maestri di musica, tra quelli proposti o concordati con l'organo di amministrazione, in base alla sua esclusiva e discrezionale competenza.

Il Direttore Artistico è a tutti gli effetti un socio dell'Associazione, il quale verrà rimborsato delle spese e, secondo quanto stabilito dall'organo di amministrazione, eventualmente retribuito per l'attività professionale spesa a favore dei soci in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto.

Art. 20
(Presidente Onorario e Soci Onorari)

L'Assemblea può conferire per acclamazione la carica di Presidente Onorario ad una persona che si sia particolarmente distinta in attività a favore dell'Associazione. Si tratta di una carica puramente onorifica, non indispensabile, che non attribuisce poteri né responsabilità.

L'organo di amministrazione può attribuire la qualità di Socio Onorario a persone che si siano distinte nel sostegno e nell'attività a favore dell'Associazione. Il Socio Onorario acquista diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Il patrimonio costituito dalle somme di denaro ottenute in conformità all'articolo precedente viene conservato presso l'Istituto o gli Istituti di Credito stabiliti dall'organo di amministrazione. Ogni operazione finanziaria può essere effettuata con firma disgiunta del Presidente, del Vicepresidente – la cui sottoscrizione fa presumere l'impedimento del Presidente – o del Tesoriere, in base a quanto deliberato dall'organo di amministrazione.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo APS verrà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il segretario



Firmato
digitalmente da
RIZZI NICOLA
C = IT

Il Presidente



VALENTINA
CAPALDI
28.05.2026
22:42:35
GMT+02:00